CORTE DI CASSAZIONE

Sezione III Penale, 13 gennaio 2017, n. 7680.

Nel concetto di affissione, vietata al di fuori degli appositi spazi, deve ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, compresa l'utilizzazione di stampati autoadesivi.

1. La Corte di appello di …, con sentenza del 17/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 28/11/2014, il Tribunale di … aveva affermato la responsabilità penale di … in ordine al reato di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 8, comma 3, perchè, in occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di …, aveva affisso adesivi di una lista della quale era candidato fuori dagli spazi appositamente destinati alla propaganda ….
Omissis
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la mancata assoluzione che i giudici del merito avrebbero dovuto disporre in assenza di dati probatori significativi. Osserva, inoltre, che gli adesivi non rientrerebbero tra i mezzi di propaganda contemplati dalle disposizioni che si assumono violate e che la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come uno dei "casi di imbrattamento di arredo urbano e proprietà private a suo tempo previsti dal codice penale e recentemente depenalizzato con il D.Lgs. n. 8 del 168 conv. D.L. n. 67 del 2014".

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Omissis
6. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, va anche in questo caso posta in evidenza la inammissibilità, in questa sede, di questioni concernenti la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito.
Per il resto, va osservato come la legge n. 212 del 1956, art. 8, che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale, stabilisca al comma 3, che qui interessa, che deve essere penalmente sanzionato chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi, nonchè chiunque contravviene alle norme dell'art. 1, u.c., il quale vieta le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Pare evidente che il riferimento a "stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale" sia meramente esemplificativo e non anche tassativo, in quanto lo scopo evidente della norma è quello di disciplinare le modalità di effettuazione della campagna elettorale mediante affissioni, che devono essere effettuate negli spazi appositi.
Nessuna distinzione viene effettuata dal legislatore in ordine alle modalità, mezzi e materiali con i quali (a collocazione del materiale di propaganda viene in concreto effettuata), sicchè nel concetto di "affissione" deve pacificamente ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l'utilizzazione di stampati autoadesivi quali quelli utilizzati nel caso in esame.
La legge non effettua, inoltre, alcuna distinzione riguardo alle dimensioni del materiale affisso, coerentemente con le finalità di ordinato svolgimento della propaganda elettorale che la legge si prefigge.
Omissis
Del tutto infondata risulta, inoltre, l'ulteriore deduzione con la quale il ricorrente prospetta, peraltro in maniera non del tutto chiara, una diversa qualificazione del fatto contestatogli.
È sufficiente ricordare, a tale proposito, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la norma incriminatrice in esame non tutela il deturpamento dei luoghi ma lo straripamento della propaganda oltre gli spazi appositamente predisposti, ripartiti ed assegnati, con violazione della "par condicio" (Sez. 4, n. 9511 del 12/9/1996, Tabanella, Rv. 20626501).
Omissis